

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

1/2021

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresca-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegranza, Ennio Amodio, Gastone Andreatta, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida. Il testo completo del codice etico è consultabile su <https://sistemapenale.it/it/codice-etico>

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2021, p. 5 ss.

**DIFFAMAZIONE E PENA DETENTIVA: IN ATTESA DEL LEGISLATORE,
DALLA CASSAZIONE NUOVI SPUNTI SUL DIFFICILE EQUILIBRIO
FRA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
E TUTELA DELLA REPUTAZIONE**

*Nota a [Cass., Sez. V, sent. 9 luglio 2020 \(dep. 22 settembre 2020\),
n. 26509, Pres. Vessichelli, est. Borrelli](#)*

di Fiorenza Oriana

La sentenza in oggetto, relativa ad un caso di diffamazione commessa dal direttore di una testata giornalistica, delinea alcuni punti fermi nel difficile percorso di individuazione di una soluzione all'antinomia fra libertà di espressione, da una parte, e protezione dell'onore individuale, dall'altra. La Cassazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU e della recente pronuncia della Corte costituzionale, ha annullato la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena della reclusione sproporzionata nei casi di offese alla reputazione, per la ragione che una tale sanzione rischia di avere un effetto dissuasivo sull'attività giornalistica. In attesa di un intervento del legislatore, cui è stato affidato dalla Consulta l'arduo compito di dirimere il conflitto attraverso una compiuta riforma del delitto di diffamazione, la sentenza in esame consente di svolgere alcune riflessioni in prospettiva di riforma.

SOMMARIO: 1. I fatti. – 2. La libertà di manifestazione del pensiero nel dialogo fra Corti. – 3. La libertà di espressione fra giustificazione e fatto tipico. – 4. Conclusioni: quale futuro per la tutela dell'onore?

1. I fatti.

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione torna a pronunciarsi in merito al trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione. L'occasione è offerta dalla condotta del direttore di una testata giornalistica, ritenuto responsabile di diffamazione a mezzo stampa, commessa ai danni di alcuni ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri. In particolare, uno dei militari, in servizio presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cosenza, veniva accusato di complicità con un pericoloso latitante, al quale avrebbe persino comunicato la presenza di microspie installate per catturarlo; gli altri, invece, sempre secondo quanto pubblicato negli articoli, avrebbero deciso il trasferimento di alcuni sottufficiali, in forza al medesimo

Nucleo Investigativo, i quali avevano segnalato ai superiori tale asserita complicità, peraltro omettendo o ritardando le ulteriori informative di loro competenza.

La Suprema Corte ha, *in primis*, rigettato il motivo di ricorso relativo all'errata qualificazione giuridica del reato: secondo la tesi difensiva, infatti, la diffamazione era stata erroneamente attribuita all'imputato quale autore degli scritti diffamatori, nonostante gli articoli fossero in parte anonimi ed in parte firmati con un acronimo e potendo quindi quest'ultimo rispondere soltanto dell'omesso controllo nella sua veste di direttore responsabile della testata. Al riguardo, la Cassazione ha rilevato che le conformi sentenze di merito avevano, al contrario, condannato l'imputato ai sensi dell'art. 57 c.p. e che, in ogni caso, non sarebbe questione deducibile con il ricorso per cassazione, non essendo stata precedentemente oggetto di specifica censura in sede di appello. Sul punto, ci si limita a osservare come, peraltro, anche il direttore responsabile di periodico possa essere chiamato a rispondere come diretto autore del reato nel caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio anonimo o firmato con uno pseudonimo non identificabile, quando vi sia prova della consapevole adesione dello stesso al contenuto dello scritto: la ragione della riconducibilità dello scritto anonimo (o firmato con pseudonimo) al direttore responsabile deriva, secondo giurisprudenza costante, dall'assunzione di responsabilità da parte dello stesso – intesa come adesione e condivisione del contenuto – a causa della mancanza di altra paternità dello scritto¹.

In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto di aderire alla decisione della Corte di appello di Catanzaro quanto alla ricostruzione dei fatti, atteso che il giudice del merito correttamente aveva escluso la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca; in effetti, nel caso di specie, difettava il requisito della verità nella notizia, per la ragione che, accanto a fatti veri, erano stati riportati altresì accadimenti falsi, frutto di ipotesi e congetture non suffragate da alcuna fonte attendibile. I comportamenti attribuiti ai militari, infatti, erano stati smentiti dall'istruttoria dibattimentale, di talché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato circa l'insussistenza della scriminante citata, condannando quindi l'imputato a otto mesi di reclusione.

Orbene, è proprio in relazione a tale ultimo profilo, ossia la determinazione della pena, che la Suprema Corte ha accolto la specifica doglianza proposta con il ricorso, per violazione dell'art. 133 c.p. e, cioè, per la ragione che era stata inflitta una pena troppo severa in rapporto alla gravità dei fatti, avendo i giudici del merito irrogato al direttore responsabile una pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, peraltro non condizionalmente sospesa.

Le motivazioni della pronuncia in esame, seppur brevi, consentono di fare alcune riflessioni sullo stato dell'arte in merito al reato di diffamazione.

¹ Cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 30 maggio 2019, n. 27631, in *www.dejure.it*; Cass., sez. V, 28 settembre 2017, n. 52743 in *Dir. giust.*, 21 novembre 2017.

2. La libertà di manifestazione del pensiero nel dialogo fra Corti.

La sentenza in oggetto inizia il proprio percorso argomentativo in merito al trattamento sanzionatorio del delitto di diffamazione richiamando, quale autorevole riferimento in materia, la recente ordinanza n. 132 del 2020 pronunciata a seguito della camera di consiglio del 9 giugno 2020 (e depositata il 26 giugno) dalla Corte costituzionale, la quale era stata investita dai Tribunali di Salerno e Bari² della questione di costituzionalità degli artt. 595 c.p. e 13 l. n. 47 del 1948, nella parte in cui prevedono, per effetto di quest'ultima disposizione, l'irrogazione della pena detentiva della reclusione da uno a sei anni, cumulativamente alla pena pecuniaria della multa non inferiore a 250 euro, nel caso di diffamazione commessa col mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per violazione dell'art. 117, comma primo Cost. e art. 10 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La decisione assunta dalla Corte di legittimità è stata quella di rinviare la trattazione delle questioni all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, per consentire alle Camere di intervenire *medio tempore* con una nuova disciplina della materia, affidando pertanto al legislatore il compito di risolvere il contrasto con l'art. 10 della Convenzione, così come interpretato dai Giudici di Strasburgo, per la ragione che la soluzione di tale questione richiede una "complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell'ordinamento costituzionale" e che "una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, spetta in primo luogo al legislatore"³.

Tale pronuncia, pur limitandosi a sollecitare un intervento parlamentare al riguardo, individua alcune direttrici di riforma ben precise, segnando uno snodo importante nell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

In effetti, tradizionalmente, la delicata operazione di bilanciamento fra tutela dell'onore ed esercizio di libertà costituzionali che, rispetto alla lesione di tale bene giuridico, possono avere efficacia scriminante (quali, in particolare, il diritto di cronaca e di critica) è stata affidata all'incessante lavoro della giurisprudenza: sappiamo, infatti, che i limiti all'esercizio di dette libertà – verità, continenza e interesse pubblico – sono stati individuati attraverso "un lungo processo giurisprudenziale"⁴ e, seppur mai

² Trib. Salerno, ord. 9 aprile 2019, n. 140, in www.gazzettaufficiale.it, e v. commento di D. BUTTURINI, *La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno*, in *Riv. dir. media*, 2019, 3, p. 61, e Trib. Bari, ord. 16 aprile 2019, n. 149, in www.cortecostituzionale.it.

³ C. cost., ord. 9 giugno 2020, n. 132, in www.cortecostituzionale.it. Sul tema v. G.L. GATTA, [Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-Cappato' e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno](#), in questa *Rivista*, 10 giugno 2020, M.C. UBIALI, *Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per trovare un punto di equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale, in linea con i principi costituzionali e convenzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 3, p. 1476 e ss. e L. TOMASI, [Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell'orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali](#), in questa *Rivista*, 21 gennaio 2021.

⁴ E. MUSCO, voce *Stampa*, in *Enc. dir.*, Milano, vol. XLIII, 1990, p. 645. Il riferimento corre in particolare alla

ratificati dal legislatore, rappresentano ancora oggi i criteri validi a delineare la linea di confine tra condotte offensive dell'onore e legittimo esercizio delle libertà costituzionali.

Come si è accennato, negli ultimi anni ad arricchire il dibattito, già animato, in materia di diffamazione è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, con numerose pronunce, lo ha orientato verso una direzione ben precisa.

La stessa sentenza che si annota ha ripercorso l'iter ermeneutico svolto dalla Corte sovranazionale, poi recepito dalle nostre Corti, evidenziando come non si possa prescindere da un'interpretazione convenzionalmente orientata.

La Corte di Strasburgo, in particolare, si è espressa in materia di delitti contro l'onore e libertà di manifestazione del pensiero principalmente secondo due direttrici: da una parte, si è occupata dell'esercizio del diritto di critica, avendo particolare riguardo per la critica politica, nel tentativo di individuare dei parametri validi per l'esercizio di un diritto così delicato, vista l'importanza degli interessi in gioco.

In secondo luogo, le pronunce sovranazionali hanno avuto ad oggetto, per l'appunto, il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa, punita con sanzioni severe nella maggior parte degli ordinamenti europei.

In entrambi gli ambiti, la logica ispiratrice degli interventi della Corte è stata quella di evidenziare il ruolo di primaria rilevanza che la stampa riveste in una società democratica ed in particolare la funzione riconosciuta ai giornalisti quali "cani da guardia" delle istituzioni pubbliche⁵.

Il primo raggio d'azione ha avuto ad oggetto l'individuazione dei margini entro cui è concesso ai giornalisti l'esercizio del diritto di critica, nel bilanciamento tra la libertà prevista dall'art. 10 CEDU e la tutela dell'onore, di cui al 2° comma del medesimo articolo, e della vita privata, di cui all'art. 8 CEDU.

A tal proposito, la Corte dei diritti ha stabilito negli ultimi anni come la ponderazione tra questi due valori si debba attuare con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa abbia ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocchi la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorché quest'ultima si inserisca in un contesto di agone politico, ove prevale l'interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Affinché il confronto politico, inteso come il "cuore della democrazia", possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate⁶.

La Corte ha affermato a più riprese come la libertà di dibattito politico sia la più ampia forma di manifestazione della libertà di espressione il cui esercizio – che avviene tradizionalmente attraverso il pubblico comizio, l'intervista, il mezzo della stampa, anche tramite l'uso di altri media e di internet – misura il tasso di democrazia raggiunto

nota sentenza della Cassazione civile, che ha elaborato il cd. "Decalogo del giornalista" (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, p. 2711), approdo interpretativo fondamentale in materia.

⁵ Per un approfondimento sul tema, v. A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Aracne editrice, Roma, p. 36 e ss.

⁶ Come affermato nella sentenza Corte eur. dir. uomo, *Diugowiecki c. Polonia* (23806/03), 24 febbraio 2009, par. 37, in *www.hudoc.echr.coe.int*.

in un paese, in quanto è precipuamente finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un'opinione sulle idee e le attitudini dei diversi soggetti che si confrontano nell'arena politica⁷.

Pertanto, la Corte EDU ha via via individuato alcuni criteri in materia di critica politica, che si possono così riassumere: l'"ingerenza delle autorità pubbliche" nell'esercizio della libertà di espressione deve essere prevista per legge, deve essere ispirata ad uno o più scopi legittimi in base all'art. 10 par. 2 e deve essere "necessaria, in una società democratica"⁸ per raggiungere tale o tali scopi.

Una volta appurato che nell'ordinamento di provenienza del ricorrente sono previste disposizioni legislative che incriminano le offese all'onore e che la sanzione comminata nello specifico sia ispirata ai medesimi scopi previsti dall'art. 10 par. 2 CEDU, la valutazione della Corte si incentra soprattutto sulla "necessità, in una società democratica" di tale ingerenza. Essa deve essere intesa come "prevalente necessità sociale" e la Corte sancisce il proprio diritto di accertare se l'ingerenza dello Stato sia "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e se le motivazioni addotte dai tribunali per giustificarla siano "pertinenti e sufficienti"⁹.

A tal proposito, si stabilisce significativamente che la libertà di pensiero si deve considerare cardine essenziale di una società democratica non solo in relazione alle informazioni o alle idee accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche rispetto a "quelle che offendono, feriscono o turbano", in ossequio al pluralismo, alla tolleranza e allo spirito di apertura senza i quali non vi è società democratica¹⁰.

Inoltre, la libertà di stampa fornisce all'opinione pubblica uno degli strumenti migliori per conoscere e giudicare le idee e le attitudini della classe dirigente e alla funzione della stampa, che consiste nel diffondere tali informazioni, si aggiunge il diritto, per la collettività, di riceverle¹¹.

⁷ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Von Hannover c. Germania*, 24 giugno 2004, in www.hudoc.echr.coe.int e *Lingens c. Austria*, 8 luglio 1986, n. 103, in www.hudoc.echr.coe.int, con cui la Corte ha accolto il ricorso di un giornalista austriaco che era stato condannato per il reato di diffamazione per aver pubblicato sul giornale *Profil* un articolo con il quale definiva il comportamento tenuto da un noto uomo politico improntato al "più detestabile opportunismo politico", "immorale" e "privo di dignità", oltre ad avergli attribuito, in termini molto duri, contatti con una personalità politica sospettata di essere stata attivista nazista.

⁸ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Barthold c. Germania*, 25 marzo 1985, ric. 8734/79, par. 43, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁹ Cfr. sentenze *Barthold* e *Lingens*. In quest'ultima, in particolare, la Corte ha avuto anche modo di svolgere la seguente riflessione: neppure il fatto che l'articolo giudicato diffamatorio dal tribunale nazionale sia stato pubblicato, così che l'autore si è comunque riuscito ad esprimere, consente di ritenere rispettata la libertà di manifestazione del pensiero, atteso che egli è stato in qualche modo "censurato" a causa della sanzione della confisca delle copie che gli è stata successivamente comminata. Orbene, nel contesto del dibattito politico, una simile condanna rischia di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla pubblica discussione di questioni che interessano la vita della collettività. Per questa stessa ragione, è tale da ostacolare la stampa nello svolgimento della sua funzione di informazione e di controllo.

¹⁰ Corte eur. dir. uomo, *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, serie A n. 24, par. 49, in www.hudoc.echr.coe.int. Nello stesso senso, *Oberschlick c. Austria*, 1° giugno 1997, ric. 20934/92, in www.hudoc.echr.coe.int.

¹¹ Cfr. sentenza Corte eur. dir. uomo, *Lingens e Sunday Times c. Regno Unito*, serie A n. 30, 26 aprile 1979, par. 65, in www.hudoc.echr.coe.int.

Come si può osservare, la tendenza della Corte dei diritti è quella di ampliare notevolmente il campo di liceità delle offese all'altrui reputazione da parte di organi della stampa, estendendo le maglie del diritto di cronaca e di critica¹².

La preferenza accordata dalla Corte EDU alla tutela della libertà di espressione, a scapito della protezione dell'onore, è dimostrata anche nei casi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui non sia giustificata dall'esercizio dei diritti sopra richiamati: in tali casi, la riflessione della Corte si è spostata dal piano della liceità a quello del trattamento sanzionatorio previsto dal reato di diffamazione, soffermandosi, in particolare, sull'adeguatezza della pena detentiva.

L'esigenza che emerge dalle pronunce sovranazionali è quella di individuare strumenti repressivi efficaci delle condotte lesive dell'onore, garantendo però al contempo un'ampia libertà d'azione ai giornalisti, i quali non si sentano limitati nella loro attività – che è di importanza, si potrebbe dire, “costituzionale” – di controllo dell'operato delle istituzioni.

Al fine di trovare il giusto contemperamento fra gli interessi in gioco, la Corte di Strasburgo ha incentrato la questione dell'individuazione di una sanzione congrua e proporzionata non tanto valutando la necessità di abrogare il reato di diffamazione – e cioè con l'intento di lasciare agli strumenti civilistici il compito di tutelare l'onore –, quanto piuttosto soffermandosi sulla diversa alternativa tra reclusione ed altre sanzioni: ad essere oggetto di critica, in altre parole, è la previsione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa.

Tale scenario viene inquadrato per la prima volta nella significativa sentenza *Cumpănă e Mazăre v. Romania*¹³, relativa al caso di due giornalisti rumeni condannati per aver pubblicato articoli diffamatori nei confronti di politici in relazione all'utilizzo di fondi pubblici: la Grande Camera ha al riguardo affermato che il sistema sanzionatorio previsto dallo stato aderente, che applica nei casi di diffamazione la pena detentiva e pecuniaria, la sospensione di alcuni diritti civili e l'interdizione dallo svolgimento della professione giornalistica, fosse incompatibile con la Convenzione, in quanto un siffatto apparato repressivo poteva avere un effetto dissuasivo sull'attività giornalistica (cd. *chilling effect*), a nulla rilevando che il condannato non avesse, nel caso concreto, effettivamente scontato la pena in regime detentivo o che essa potesse astrattamente essere convertita in sanzione pecuniaria¹⁴.

Tali principi vengono poi ripresi dalla nota sentenza *Kydonis c. Grecia*¹⁵, con la quale la Corte ha avuto modo di ribadire che “una sanzione detentiva inflitta per un reato a mezzo stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'art. 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, precisamente

¹² Limiti più stringenti sono, invece, quelli previsti dalla Corte EDU a proposito della cd. “critica giudiziaria”, principalmente per la ragione che si tratta di funzioni pubbliche il cui esercizio è di regola legato all'osservanza di particolari doveri di riservatezza e vengono in considerazione altresì riflessi legati alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie.

¹³ Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 17 novembre 2004, ric. 33348/96, in *www.hudoc.echr.coe.int*.

¹⁴ Per una completa ricostruzione della vicenda giudiziaria e per altri precedenti della Corte sul tema, v. GULLO, *op. cit.*, p. 59 e ss.

¹⁵ Corte eur. dir. uomo, 2 aprile 2009, ric. 24444/07, in *www.hudoc.echr.coe.int*.

quando sono gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nelle ipotesi, a titolo di esempio, di diffusione di messaggi che inneggiano all'odio o incitano alla violenza".

Con tale affermazione, la giurisprudenza della Corte fa un notevole passo in avanti, pur collocandosi nel solco delle precedenti pronunce, che già ponevano – come visto – una presunzione di prevalenza del diritto di informare sulla tutela dell'onore, quando sia in gioco il "sacro" ruolo dell'informazione in una società democratica¹⁶.

Da tale presa di coscienza deriva la riflessione sulla proporzione della pena prevista per i reati commessi a mezzo stampa che, anche laddove non siano scriminati dalla sussistenza delle libertà convenzionali, devono essere puniti tenendo in adeguata considerazione i valori che interferiscono con la commissione di tali reati.

Tale impostazione ermeneutica, che ha inaugurato un indirizzo ormai consolidato da una quindicina d'anni, ha avuto notevoli ripercussioni anche nel nostro ordinamento, il quale, come si è detto, punisce severamente il delitto diffamazione, soprattutto a causa della previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 (cd. "legge sulla stampa"), che sanziona con la pena detentiva da uno a sei anni, congiunta alla pena pecuniaria, la diffamazione a mezzo stampa commessa mediante l'attribuzione di un fatto determinato.

Per tale ragione, la Corte dei diritti ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni anche in relazione al trattamento sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento per il reato di diffamazione: sono note le vicende dei direttori di periodico Belpietro¹⁷ e Sallusti¹⁸, nelle quali, pur non ravvisandosi in concreto la sussistenza della

¹⁶ V. in tal senso C. MELZI D'ERIL – G.E.VIGEVANI, *La Corte Europea dei Diritti e la libertà d'espressione*, in *Quad. cost.*, 2009, 4, p. 955.

¹⁷ Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano "Il Giornale", era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per aver omesso il controllo – dovuto a norma dell'art. 57 c.p. – sul contenuto dell'articolo "Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e Carabinieri" pubblicato, a firma di un noto senatore e giornalista, il 7 novembre 2004. Nello scritto, si accusavano i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo di avere, tra le altre cose, posto in essere "comportamenti espressivi di un utilizzo distorto dei poteri istituzionali, tra i quali una vera e propria "persecuzione" nei confronti del Generale Mori, il "giochetto" consistente nell'apertura di procedimenti penali destinati a finire in nulla, l'omissione di indagini su certi uomini politici ed imprenditori, e la possibilità, lasciata al pentito Di Maggio, di commettere omicidi". Tale vicenda si è conclusa con la sentenza con cui la Corte EDU ha affermato la violazione dell'art. 10 della Convenzione, v. Corte eur. dir. uomo, sez. II, 24 sett. 2013, *Belpietro c. Italia*, ric. n. 42612/10, in www.hudoc.echr.coe.int. Per una ricostruzione più precisa dell'intera vicenda giudiziaria, v. A. GIUDICI, [Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU](#), in *Dir. pen. cont.*, 26 settembre 2013 e A. GULLO, *op. cit.*, p. 109 e ss.

¹⁸ Alessandro Sallusti, direttore responsabile del quotidiano "Libero", era stato condannato dalla Cassazione ([Cass., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249](#), in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org) per aver omesso il controllo su un articolo, a firma "Dreyfus", comparso sul quotidiano in data 18 febbraio 2007, con il quale si riportava la storia di una minore, asseritamente costretta ad abortire dai genitori e dal giudice tutelare contro la sua volontà. La vicenda, descritta in maniera analoga in un altro articolo firmato dal giornalista Monticone, pubblicato nella medesima edizione, era, però, stata ricostruita in maniera differente, ossia come libera scelta della minore, da altri canali di comunicazione nazionale il giorno precedente la pubblicazione degli articoli diffamatori. Nel caso in oggetto, la sanzione inflitta dalla Cassazione era ben più elevata rispetto a quella comminata a Belpietro – e a quelle mediamente irrogate nei casi di diffamazione –, ossia 14 mesi di pena detentiva (derivante dal riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 13 legge sulla stampa, in assenza di attenuanti) e, soprattutto, senza concessione della sospensione condizionale della pena, a causa

scriminante del diritto di critica e dunque ritenendosi legittime le condanne inflitte dal giudice nazionale ai direttori di giornale, si è ribadito come gli Stati non possano reprimere le condotte lesive dell'onore mediante "misure che indebitamente trattengano i mezzi di informazione dall'adempire alla propria funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine all'abuso, manifesto o solo supposto, dei pubblici poteri"¹⁹.

In tali casi, infatti, la Corte dei diritti, pur considerando le condanne un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, ha ritenuto che fosse rispettato il requisito della previsione per legge della violazione, stante la disposizione di cui all'art. 595 del nostro codice penale; inoltre, tale ingerenza era ispirata ad uno scopo legittimo in base all'art. 10 par. 2, ossia quello di tutelare la reputazione delle persone offese.

La Corte, quindi, pur ribadendo il ruolo dei giornalisti come "watch-dogs" della democrazia, che deve garantire loro un'ampia libertà di espressione, anche in materia giudiziaria, non ha ritenuto le condanne di per sé contrarie all'art. 10 della Convenzione, per vari ordini di ragione (la gravità e infondatezza delle accuse, la veste grafica degli articoli diffamatori che contribuiva a dare risalto alle notizie, ecc.). L'attenzione della Corte, però, si è soffermata sulla specie e sulla gravità della sanzione irrogata al ricorrente, ritenendo eccessiva la pena detentiva, atteso che non ricorrevano quelle "circostanze eccezionali" lesive di altri diritti fondamentali, come nel caso delle condotte di "hate speech", in base a quanto stabilito con la sentenza *Kydonis*.

L'affermazione dell'illegittimità "convenzionale" della pena della reclusione per la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa ha avuto un effetto significativo anche nel nostro ordinamento, che ha tentato di adeguarsi *in primis* in via legislativa, come dimostrato dalla presentazione di numerose proposte di riforma del delitto di diffamazione negli ultimi quindici anni²⁰, tutte volte ad eliminare la pena detentiva sia dall'art. 595 c.p. che dalla fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, disciplinata all'art. 13 della legge n. 47 del 1948.

In secondo luogo, in attesa di una compiuta riforma della materia – che a questo punto non sembra essere ulteriormente procrastinabile, visto l'invito/monito della Corte costituzionale –, il nostro ordinamento si è adeguato per via giurisprudenziale,

dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Inoltre, la sua responsabilità è stata riconosciuta sia a titolo di concorso, per quanto riguarda l'articolo diffamatorio scritto da autore ignoto, sia quale omesso controllo nella propria qualità di direttore ex art. 57 c.p. per il pezzo scritto da Monticone, anche a causa del titolo di questo secondo articolo ("Costretta ad abortire da genitori e giudice") e della sua veste grafica, i quali sono frutto di una scelta redazionale, e dunque riconducibili al direttore. Per una ricostruzione dell'iter processuale, v. F. VIGANÒ, [Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti](#), in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2012, A. GULLO, *op. cit.*, p. 42 e ss. e S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, p. 250 e ss.

Anche tale vicenda si è conclusa con la condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per violazione dell'art. 10 CEDU, v. C. eur. dir. uomo, sez. I, *Sallusti c. Italia*, 7 marzo 2019, ric. 22350/13, in [www.hudoc.echr.coe.int](#). Per un commento, v. S. TURCHETTI, [Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte EDU](#), in *Dir. pen. cont.*, 18 marzo 2019.

¹⁹ Cfr. sentenza Belpietro.

²⁰ Si vedano ad esempio i disegni di legge C. 925 del 13 maggio 2013, consultabile in [www.camera.it](#), e S. 812 del 20 settembre 2018 in [www.senato.it](#).

attraverso alcune pronunce che, come quella in esame, hanno affermato la necessità di riservare l'applicazione della pena della reclusione alle sole ipotesi di diffamazione connotate da una maggiore gravità, dovendosi altrimenti prediligere la sanzione pecuniaria²¹.

3. La libertà di espressione fra giustificazione e fatto tipico.

La sentenza in oggetto, che si conforma alla recente ordinanza della Corte costituzionale, dimostra di aderire totalmente all'orientamento sovranazionale, accordando così una netta prevalenza alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, a scapito della salvaguardia della reputazione individuale, tanto che, come è stato correttamente osservato da alcuni²², è legittimo dubitare che l'onore sia ancora un bene giuridico penalmente tutelato.

In effetti, seppure la valutazione in merito all'individuazione del punto di equilibrio tra la libertà di stampa e la tutela della reputazione individuale sia stata rimessa all'auspicato intervento del legislatore, si è già stabilito in via interpretativa che, in ogni caso, le violazioni delle norme poste a tutela dell'onore non possono essere punite, salvo casi eccezionalmente gravi, con la pena detentiva.

In buona sostanza, il "peso" della libertà di pensiero non gioca un ruolo decisivo soltanto sul piano della giustificazione (che permette di risolvere il conflitto fra due interessi protetti dall'ordinamento nel singolo caso concreto, senza "toccare" la fattispecie incriminatrice in astratto²³), ma giunge persino ad interferire con la costruzione della norma penale, in quanto quest'ultima deve ora essere "rimodellata" tenendo conto della rilevanza del bene "antitetico", attraverso un'esegesi che va molto oltre quanto previsto dal mero dato normativo.

²¹ In tal senso, v. anche Cass., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 12203, in *Guida dir.*, 2014, 24, p. 81. Per una ricostruzione della vicenda, v. A. GULLO, *Diffamazione e pena detentiva*, in *Dir. pen. cont.*, 13 marzo 2016. Si osserva, inoltre, come il criterio ermeneutico fornito dalla Corte di Strasburgo sia stato di recente recepito anche al di fuori dell'ambito dal quale origina e trova fondamento, ossia la diffamazione commessa dagli organi di informazione, per essere esteso anche ad altri casi: in particolare, si è affermato come la sussistenza del reato di diffamazione aggravata non legittimasse la pena detentiva, applicabile solo come *extrema ratio*, in un caso di diffamazione a mezzo *social network*, rispetto al quale è stata richiamata la giurisprudenza della Corte sovranazionale, cfr. Cass., sez. V, 20 maggio 2019, n. 33495, in *Quot. giur.*, 2019, secondo cui "fondato è, invece, il quarto motivo, non apparendo sufficientemente motivata la ragione che ha indotto a ritenere adeguata e congrua la pena detentiva, tenuto anche conto, come evidenziato dal ricorrente, dell'età dell'imputato, e che la scelta di tale tipo di sanzione rispetto alla tipologia del reato in contestazione – secondo l'interpretazione della Corte EDU, cfr. sentenze 24 settembre 2013, *Belpietro c. Italia*; 22 aprile 2010, *Fatallayev c. Azerbaigian* e 6 dicembre 2007, *Katrami c. Grecia* – esige la ricorrenza di circostanze eccezionali, costituendo essa, per tale fattispecie delittuosa, *extrema ratio*".

²² M. MANTOVANI, *Dalla Consulta un requiem per la tutela penale dell'onore?*, in *disCrimen*, 2 ottobre 2020.

²³ Sul rapporto tra giustificazione e incriminazione come antinomia giuridica sussistente fra due disposizioni, entrambe astrattamente applicabili ad una medesima fattispecie concreta, v. F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, 2018, p. 61 e ss.

A tal proposito si osserva, infatti, come la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non disponga nulla in merito al trattamento sanzionatorio delle fattispecie penali poste a tutela dell’onore; anzi, nel tutelare la libertà di espressione, prevede espressamente, sempre all’art. 10, che l’esercizio di tale libertà possa essere limitato dalla necessità di proteggere la “reputazione” altrui. Pertanto, a fungere da parametro di (il)legittimità della pena detentiva è l’interpretazione che di tale articolo viene fornita dalla Corte preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni convenzionali.

Peraltro, la sentenza in esame, richiamando quanto affermato sul punto dall’ordinanza della nostra Corte costituzionale, ha sottolineato come debba essere salvaguardata anche la reputazione della persona, che “costituisce al tempo stesso un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, nonché un diritto espressamente riconosciuto dall’art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici”.

Viene sottolineata, inoltre, l’esigenza di salvaguardare la dignità della persona dalla divulgazione di notizie false o attinenti alla propria vita privata, così ribadendo come l’esercizio dei diritti di cronaca e critica debba operare attraverso i noti criteri della verità e dell’interesse pubblico.

Quest’ultimo profilo, però, viene pretermesso quando si tratta di scegliere la pena da applicare in concreto: la lesione della reputazione, per quanto grave, non può mai giustificare il ricorso alla pena della reclusione, che risulta sempre, al di fuori di ipotesi eccezionali, sproporzionata per eccesso.

In altre parole, la determinazione della pena, solitamente graduabile secondo i parametri di cui all’art. 133 c.p., risulta in questo caso “blindata”, salvo i casi espressamente individuati dalla Corte dei diritti, i quali, peraltro, sono da ritenersi tassativi, onde evitare il rischio di comprimere la libertà di stampa attraverso un loro estensione in via analogica.

In effetti, la Corte dei diritti in alcune pronunce, come quella relativa al “caso Sallusti”²⁴, ha avuto modo di ribadire come il ricorso alla pena detentiva sia consentito soltanto nei casi di istigazione all’odio o alla violenza: nemmeno la divulgazione intenzionale di notizie false, volta a suscitare lo sdegno collettivo su fatti già smentiti da testate giornalistiche autorevoli il giorno precedente alla pubblicazione (fatti per giunta riguardanti una minore su un tema delicato come l’aborto), viene considerata, peraltro in maniera discutibile, un’ipotesi eccezionale tale da giustificare l’applicazione della pena della reclusione²⁵.

²⁴ Per una riflessione critica su tale sentenza, cfr. V. PACILEO, [Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del “caso Sallusti”](#), in *Dir. pen. cont.*, 16 maggio 2013.

²⁵ Peraltro, anche il Consiglio d’Europa, pur invitando gli stati europei a perseguire la strada della decriminalizzazione delle offese alla reputazione (v. le Risoluzioni n. 1577 del 2007 e la n. 1920 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in [www.eur-lex.europa.eu](#)), ha raccomandato in più occasioni la necessità di prevedere adeguate linee guida che regolino l’attività giornalistica, la quale deve essere esercitata nel rispetto di precisi obblighi deontologici, veicolando al pubblico informazioni attendibili e accurate (cfr. Risoluzione n. 2143 del 2017 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in [www.eur-lex.europa.eu](#)).

Inoltre, la specifica delimitazione dell'intervento della pena detentiva alle uniche due ipotesi dell'*hate speech* e dell'istigazione alla violenza denota come il profilo che si ritiene meritevole di tutela sia quello della pace sociale piuttosto che quello dell'onore; in altre parole, si avverte l'esigenza di tutelare non (tanto) la reputazione personale di ciascun individuo, quanto una dimensione "superindividuale" dell'onore, sostanzialmente coincidente con l'ordine pubblico²⁶.

La sentenza in esame, per la verità, prende in considerazione altresì l'opportunità di salvaguardare la reputazione delle vittime di eventuali abusi della libertà di stampa da parte dei giornalisti a causa degli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai *social networks* e dalla rete internet.

Si pensi, ad esempio, al fenomeno – non sempre tenuto in adeguata considerazione quando si approccia il tema della libertà di stampa – della divulgazione massiva di notizie false attuata attraverso internet (cd. "*fake news*"²⁷), che risulta essere una delle forme più pericolose di aggressione a beni giuridici individuali e collettivi di rango primario e che risulta ancor più dannosa, come si è potuto osservare di recente, se attuata in situazioni di emergenza globale²⁸.

Ciononostante, come si è detto, non vi è traccia nella sentenza in esame della necessità di imporre ulteriori limitazioni in tal senso alla libertà di manifestazione del pensiero, ma, anzi, si ribadisce come le ipotesi di eccezionale gravità siano solo quelle in cui "la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio".

Partendo da tali premesse, la Cassazione ritiene che la scriminante non possa ritenersi configurata nel caso in oggetto, facendo buon governo dei principi sanciti a livello sovranazionali, secondo cui anche l'espressione di giudizi critici si deve basare su fatti veritieri²⁹; d'altra parte, però, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, rimettendo al giudice del merito l'apprezzamento della portata delle condotte diffamatorie allo scopo di valutare la meritevolezza della pena detentiva nel caso concreto.

²⁶ V. in tal senso, M. MANTOVANI, cit., p. 5.

²⁷ Per una compiuta analisi di tale fenomeno e del suo rapporto con il diritto penale, v. T. GUERINI, *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020, in particolare p. 28 e ss.

²⁸ Sul rapporto tra epidemie e *fake news*, v. T. GUERINI, [La tutela penale della libertà di manifestazione del pensiero nell'epoca delle fake news e delle infodemie](#), in *disCrimen*, 15 giugno 2020.

²⁹ Cfr. sentenza *Lingens*, nella quale la Corte si è espressa sul criterio della verità nell'ambito della critica politica, affermando la necessità di distinguere fra giudizi di fatto e giudizi di valore: se la materialità dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione della loro esattezza; pertanto, in relazione a questi ultimi, tale requisito risulta "irrealizzabile e pregiudica la libertà d'opinione stessa". Il parametro della verità, dunque, viene inteso in senso più elastico in relazione al diritto di critica, soprattutto politica, rispetto al diritto di cronaca, pur dovendo necessariamente riguardare i fatti oggetto di giudizio. Anche in sentenze successive, la scriminante dell'esercizio di critica è stata ritenuta sussistente per essere veri i fatti posti a fondamento delle convinzioni del giornalista e per essere l'argomento di pubblico interesse, cfr. V. Corte eur. dir. uomo, *Riolo c. Italia*, 17 luglio 2008, in [www.hudoc.echr.coe.it](#).

Tale soluzione, peraltro, risulta singolare, atteso che la condotta diffamatoria in esame non rientra senz'altro nelle ipotesi di istigazione all'odio e alla violenza e, secondo quanto si è visto finora, l'orientamento cui la Cassazione aderisce preclude al giudicante una diversa valutazione del caso concreto, essendo l'individuazione dei casi "eccezionale gravità" già stata compiuta in astratto dalla Corte EDU.

4. Conclusioni: quale futuro per la tutela dell'onore?

Alla luce della disamina che si è appena conclusa, ci sembra evidente il ruolo di primaria importanza assunto dalla libertà di espressione e di stampa, soprattutto nelle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che la consacra a massima espressione della democrazia: soltanto la libera manifestazione del pensiero può garantire quel controllo sull'operato delle istituzioni e impedire un "giornalismo difensivo" che, al pari della "medicina difensiva", avrebbe effetti esiziali sulla "salute" dell'informazione.

In altre parole, un'effettiva censura delle azioni dei funzionari pubblici può essere garantita soltanto in un ordinamento che assicuri realmente la libera espressione delle idee, senza che vi siano meccanismi repressivi di qualunque natura a disincentivarla: l'effetto, in quest'ultimo caso, sarebbe quello di produrre un'informazione debole, che si limita ad aderire alle decisioni adottate dai rappresentanti del popolo, senza suscitare alcun dibattito critico, con il conseguente rischio di tornare ad una stampa asservita al potere, tipica dei regimi totalitari.

È, quindi, di tutta evidenza come, nell'articolato scenario che emerge dall'analisi della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, l'onore, bilanciandosi con la protezione di altri beni giuridici, rischi di "perdere terreno", nonostante la sua rilevanza costituzionale (che ormai è assodata e non seriamente discutibile).

In ogni caso, ancora recentemente la Corte costituzionale ha affermato che dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, un obbligo di incriminazione, essendo sufficiente che esso sia adeguatamente tutelato anche per mezzo di altre sanzioni previste dall'ordinamento, limitando lo strumento più afflittivo solo alle offese più gravi³⁰.

³⁰ Cfr., proprio in tema di onore, C. cost., 23 gennaio 2019, n. 37, in www.cortecostituzionale.it, con cui la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle leggi n. 67 del 2014 e n. 7 del 2016, nella parte in cui dispongono l'abrogazione del delitto di ingiuria. Al riguardo la Corte, disattendendo l'impostazione del rimettente, volta a sottolineare il carattere fondamentale del diritto all'onore in base all'art. 2 Cost. e alle Convenzioni internazionali, ha significativamente affermato che "dal riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore (e più in particolare il Parlamento, naturale depositario delle scelte in materia penale in una società democratica) libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, o se – invece – il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del

Peraltro, sembra evidente come le spinte sovranazionali siano tutte di segno contrario, a dimostrazione di una sensibilità che è mutata rispetto all'interpretazione liberale-formale dell'onore adottata dal nostro codice del '30. In particolare, ad essere cambiata non è tanto la concezione del bene onore in sé per sé considerato, quanto piuttosto la sua relazione con la libertà di manifestazione del pensiero, che trova oggi una maggiore valorizzazione nelle società democratiche e pluraliste.

In questo articolato scenario, però, riformare la materia in esame limitandosi ad intervenire sul trattamento sanzionatorio della diffamazione e, cioè, espungendo la pena detentiva così come richiesto dagli organi sovranazionali, rischierebbe di dissolvere la tutela dell'onore e, in particolare, di lasciare privi di adeguata tutela i casi di offese cagionate dalla consapevole divulgazione di notizie false.

In effetti, i pericoli derivanti dalla diffusione intenzionale di informazioni non veritiere, che risultano notevolmente amplificati dall'incredibile sviluppo della rete internet, non sembrano essere adeguatamente valorizzati dall'indirizzo interpretativo della Corte dei diritti, che si è peraltro formato in un'epoca in cui lo strumento tecnologico non era così diffuso e invasivo e l'informazione era ancora di tipo professionale e, cioè, appannaggio di pochi eletti. In un'era in cui l'informazione risulta, invece, multiforme e policentrica, totalmente slegata da logiche editoriali e redazionali, non è più sufficiente nemmeno l'imposizione di precisi obblighi deontologici ai giornalisti, visto l'arretramento della stampa tradizionalmente intesa a favore di nuove forme di comunicazione, ben più diffuse.

Da qui, la necessità di disciplinare il fenomeno del cd. "*citizen journalism*", come dimostrato dalla presentazione di alcuni disegni di legge volti a regolamentare l'informazione *online* e, più nello specifico, i *social networks* e a contrastare la diffusione su internet di contenuti illeciti e delle *fake news*³¹.

In estrema sintesi, si ritiene necessario partire dal presupposto che la linea esegetica tracciata dalla Corte EDU non permetta di risolvere del tutto la delicata operazione di bilanciamento fra interessi contrapposti e permettere così ai due "filoni" di riforma, che allo stato si sovrappongono ma non "dialogano", di fondersi in una compiuta disciplina della materia in esame.

trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei".

³¹ V. ad esempio i d.d.l. n. 2688 del 7 febbraio 2017 e n. 3001 del 14 dicembre 2017, entrambi in *www.senato.it*.